

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/949 DELLA COMMISSIONE**del 2 giugno 2017****recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la configurazione del codice di identificazione per i bovini e che modifica il regolamento (CE) n. 911/2004 della Commissione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1760/2000 stabilisce le norme in materia di identificazione e registrazione dei bovini. Per poter ricostruire i movimenti dei bovini il regolamento dispone che tutti gli animali siano identificati mediante almeno due mezzi di identificazione elencati nel suo allegato I, recanti lo stesso e unico codice di identificazione. I mezzi di identificazione elencati in tale allegato comprendono un marchio auricolare convenzionale e un identificatore elettronico sotto forma di marchio auricolare elettronico, bolo ruminale o transponder iniettabile.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1760/2000, modificato dal regolamento (UE) n. 653/2014 ⁽²⁾, stabilisce che le norme riguardanti la configurazione del codice di identificazione devono essere fissate mediante atti di esecuzione.
- (3) Affinché sia in linea con le norme stabilite dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) per l'identificazione degli animali, la configurazione del codice di identificazione più adatta per i bovini è il codice alfabetico del paese a due lettere o il codice numerico del paese a tre cifre, seguito da un codice individuale per l'animale costituito al massimo da 12 caratteri numerici.
- (4) La configurazione del codice di identificazione da stabilirsi nel presente regolamento dovrebbe inoltre garantire il funzionamento del mercato unico non solo per i bovini ma anche per gli ovini e i caprini, qualora tale configurazione del codice di identificazione fosse richiesta a norma del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio ⁽³⁾, a prescindere dal mezzo di identificazione applicato nei diversi Stati membri.

⁽¹⁾ GUL 204 dell'11.8.2000, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei bovini e l'etichettatura delle carni bovine (GUL 189 del 27.6.2014, pag. 33).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GUL 5 del 9.1.2004, pag. 8).

